

Gemma Marotta

Tullio Delogu e la criminologia

Nonostante fosse allievo della generazione dei professori fondatori del metodo tecnico-giuridico e degli artefici del codice penale del 1930, Tullio Tancredi Delogu (1909-2008), seguendo la tradizione della scuola giuridica romana, contribuì con convinzione a sostenere e valorizzare la criminologia sia come disciplina accademica sia come ricerca scientifica. Il suo percorso di studioso ha inizio nell'Università di Sassari, dove incontra Arturo Rocco, di cui sarà prima allievo e poi assistente. Come egli stesso racconta in una bella intervista rilasciata a due giuristi colombiani¹, sarà proprio il Rocco ad iniziarlo agli studi di diritto penale e alla corrente del tecnicismo giuridico, metodo di ricerca scientifica in diritto penale così ben enunciato nella famosa prolusione al corso sassarese nel 1910². Come afferma Delogu, il tecnicismo giuridico, rivolto allo studio della norma positiva emanata in un determinato momento storico, si distacca sia dalla Scuola classica del Carrara sia dalla Scuola positiva del Ferri per superarle e fonderne i principi essenziali fino alla realizzazione del "doppio binario" (sanzione e misura di sicurezza) come risposta dello Stato al problema criminale.

Nel 1931, conseguita la laurea in Giurisprudenza, il nostro studioso segue il suo maestro a Roma, dove nel frattempo il Rocco è stato chiamato a ricoprire la cattedra di diritto penale lasciata dal Ferri. È appena entrato in vigore il nuovo codice penale emanazione del progetto Rocco, in cui è evidente il metodo scientifico, tanto che, come sottolinea il Delogu, nonostante sia stato approvato da un governo fascista, non è un codice fascista, anzi è molto avanzato tecnicamente. Prova ne sia che la Costituzione dell'Italia democratica del 1948 non ne modificò alcun precetto. Proprio quest'ultima considerazione, a parere di chi scrive, rappresenta un primo interesse del Delogu per tematiche anche di natura criminologica. Infatti, già in una approfondita analisi degli aspetti politici nel codice penale, rimarcando la necessità di distinguere il piano politico dei fini dal piano tecnico dei mezzi, Egli scriveva: «L'elaborazione giuridica in genere altro non è

1. O. H. DE LA VEGA MARTINIS, POLAJNO, ORTOS, *Recuerdo de un encuentro con el "decano de los penalistas europeos"*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología, Universidad Externado de Colombia*, 2006, 27, 11-34, e in www.dialnet.unirioja.es.

2. ROCCO, *Il problema ed il metodo della scienza del diritto penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1910, 1, 497 ss. e 561 ss.

che il risultato di un dosaggio di punti di vista diversi che giocano attorno a due assi: punto di vista politico-sociale da una parte, giuridico-regolamentare dall'altra. Ma purtroppo questi due aspetti, in luogo di presentarsi in un ordine idealmente e cronologicamente successivo, il quale permetta di isolare i loro diversi strati, si intrecciano invece senza fine in un complesso sovente inestricabile [...]. Nel nostro campo, poi, la difficoltà si aggrava ancora perché frequentemente si parla di *politica criminale* come di un complesso di norme tecniche distinte non solo dalla tecnica giuridica, ma anche dalla politica in generale [...]. Di fronte ad ogni norma penale può sorgere, quindi, il problema del suo aspetto politico generale, del suo aspetto di politica criminale, ed, infine, del suo aspetto tecnico [...]. Il valore politico-criminale di una norma si sostanzia quindi nella sua maggiore o minore bontà di mezzo tecnico diretto a soddisfare l'interesse dello Stato alla lotta contro il delitto. Questo spiega perché la politica criminale attuata in un codice possa considerarsi indipendente, entro limiti anche ampi, da quello che è l'indirizzo politico generale di un dato ordinamento giuridico³. Più avanti, a sostegno di come il diritto abbia con frequenza frenato la politica, utilizza l'esempio del principio dell'imputabilità e responsabilità morale: «Il criterio dominante della subordinazione assoluta dell'individuo allo Stato avrebbe dovuto portare, come suo logico sviluppo nel campo penale, alla adozione del concetto di responsabilità legale sostenuto dalla Scuola positiva [...]. Al contrario il codice ha mantenuto fermo il principio della responsabilità morale, che ha come suo presupposto il concetto dell'individuo capace di determinarsi, e come tale soggetto di diritti e di doveri. Non si applica la pena a chiunque in base ad una materiale esigenza di difesa dello Stato contro tutti i pericoli che possono minacciarlo, ma la si applica solo a chi ha disobbedito e perché ha disobbedito⁴. Per Delogu, in definitiva, i compilatori del codice penale, soprattutto nella parte generale, hanno seguito la tradizione giuridica liberale svolgendo una funzione equilibratrice per evitare gli eccessi di un regime dittatoriale.

Quando scrive queste parole, il nostro Autore ricopre la cattedra di diritto penale nell'Università di Macerata⁵; mentre svolge tale attività, negli anni cinquanta gli viene offerta la docenza nell'Università di Alessandria in Egitto, perciò per alcuni anni si alternerà tra l'Italia e Il Cairo. Durante questo periodo verrà pubblicato un importante libro del Delogu in francese, mai tradotto in italiano⁶. Da Macerata si trasferisce, poi nell'Università di Pisa, per approdare nel 1969 all'Uni-

3. DELOGU, *L'elemento politico nel codice penale*, in questa Rivista, 1945, I, 163-164.

4. DELOGU, *L'elemento politico nel codice penale*, cit., 169-170.

5. Nel 1938 aveva vinto, insieme a Remo Pannain e a Silvio Ranieri, l'ultimo concorso a cattedra unificato di diritto e procedura penale. In precedenza aveva iniziato la carriera universitaria all'Università di Camerino.

6. DELOGU, *La loi pénale et son application*, Egitto Universités égyptiennes, 1956.

versità di Roma "La Sapienza", dove sarà anche direttore dell'Istituto di Diritto penale e della Scuola di Perfezionamento in Diritto penale e Criminologia (poi diventata di specializzazione) fino al 1984⁷.

Sicuramente l'interesse per la criminologia si sviluppa soprattutto con l'arrivo a Roma ed in particolare, come testimoniato dallo stesso Delogu nell'intervista prima ricordata, grazie all'incontro con Franco Ferracuti, docente di Criminologia e poi cattedratico di Medicina criminologica e psichiatria forense. Un primo esempio di tale interesse lo si rileva nel fatto che nel 1974 il Consiglio Nazionale delle Ricerche incluse tra i progetti finalizzati uno studio sullo "Stato della ricerca criminologica in Italia e all'Estero" e diede incarico ad un gruppo di esperti (un giurista, un criminologo, uno statistico) di elaborare uno studio di fattibilità per programmare successive indagini. Sotto la direzione del prof. Delogu il gruppo di ricercatori raccolse una serie di indicazioni metodologiche, tra le quali la più importante fu quella relativa all'utilità di evitare l'indagine settoriale che dividesse in approcci differenziati (medico-biologico, sociologico, socio-economico) l'oggetto di indagine e di seguire, invece, un criterio di fusione nell'esame degli sviluppi teorici o un indirizzo multivariato nell'analisi dei dati, così da dare alla ricerca carattere interdisciplinare. Tra i tanti settori che venivano segnalati come fondamentali per incentrare esattamente la ricerca, era indicato in modo particolare quello relativo ai «tipi e metodi di collegamento tra gli enti di ricerca e l'esecutivo e il legislativo»; settore nell'ambito del quale si sottolineava l'opportunità di rivolgere l'attenzione anche alle attività svolte dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta sugli aspetti più rilevanti della fenomenologia criminale in Italia. Al fine di raggiungere questo obiettivo settoriale il Delogu affidò alla scrivente proprio il compito di esaminare la possibilità di trarre dal cospicuo fondo degli atti parlamentari indicazioni utili ad una migliore conoscenza degli aspetti e problemi relativi alla evoluzione della criminalità nel Paese. Ne risultò un lavoro arricchito da una dotta prefazione del Delogu⁸.

Un altro settore criminologico in cui l'ingegno del penalista si è cimentato riguarda la ricerca storica o, come definita dal Delogu⁹, il metodo storico, modello di ricerca utilizzato negli studi di criminologia storica, che consiste nell'indagare

7. La Scuola è stata un importante centro di studio e ricerca, che ha attirato studenti e studiosi provenienti da tanti Paesi stranieri, soprattutto dall'America Latina. Come sottolinea lo stesso Delogu nella relazione sulla Scuola di perfezionamento, presentata al Consiglio di Facoltà nel 1970, allo scopo di chiederne la modifica in Scuola di specializzazione, viene strutturata in modo tale che corrisponda a tutti gli effetti ad un dottorato di ricerca, vd. www.digef.uniroma1.it/sezione/penale/scuola-specializzazione-diritto-penale-e-criminologia.

8. DELOGU, *Prefazione*, in Marotta, *Inchieste parlamentari, ricerca criminologica e politica criminale*, Roma, 1987, 7-10.

9. DELOGU, *Criminologia storica*, in *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, a cura di Ferracuti, I, Milano, 1987, 53-82.

su fenomeni criminali del passato. Gabriel Tarde parlava, invece, di "archeologia criminale" e "archeologia morale"¹⁰. L'utilizzo di questo metodo presuppone delle conoscenze non solo criminologiche, ma della storia nei suoi vari aspetti; ed è questa forse una delle ragioni per le quali al modello in esame, in tempi più recenti, non è stata dedicata l'attenzione che esso meriterebbe per il suo valore non solo culturale, ma anche e soprattutto effettuale. Nella sua analisi il Delogu mette in evidenza i contenuti, le fasi, le fonti giuridiche e non giuridiche. A chi obietta che il metodo storico presenti uno scarso valore pratico ed applicativo e, dunque, si risolva in un vuoto esibizionismo culturale, risponde che l'errore di fondo sta proprio nel ritenere che dall'applicazione pratica del metodo storico non si ottenga altro che uno scarso quadro della criminalità nelle diverse epoche, senza conseguire utili risultati pratici. In verità, opinando in tal senso, si traggono conclusioni che per nulla sono in linea con quelli che, invece, sono i concreti risultati raggiungibili da colui che, tentando di ricostruire un dato fenomeno nella sua evoluzione storica, si serva del detto metodo d'indagine.

Se è vero che tale metodo incontra un limite insuperabile negli studi predittivi, dove nessun contributo fornisce alla formazione delle relative tabelle, esso, d'altra parte, si è rivelato strumento capace di confermare, smentire o correggere, a seconda dei casi, convinzioni ormai radicate, soprattutto rispetto alle situazioni politico-sociali connesse al delitto ed all'efficacia dei mezzi di controllo della delinquenza. Per Delogu, in pratica, la ricerca storica può essere a ragione considerata un banco di prova, una forma di esperimento *ex post*, valorizzata dal fatto di operare su dati tratti dalla storia, rilevati oggettivamente, senza manipolazioni o inferenze da parte del ricercatore, visto che il distacco temporale non può che facilitare una valutazione più imparziale ed obiettiva.

Senza dubbio, però, l'opera più importante in campo criminologico è quella scritta con Maria Cristina Giannini, professore di Criminologia nell'Università di Teramo e prima ancora assistente ordinaria nell'Istituto diretto dal Delogu, sugli indici di gravità dei reati¹¹. Mentre per molto tempo gli studiosi hanno ritenuto che la gravità dei reati potesse essere misurata in funzione di quella delle sanzioni, con la variante tra la pena concretamente applicata dall'autorità giudiziaria e quella editale, un più recente filone di ricerca ha ritenuto che si debba prescindere dalla pena, editale o concretamente applicata, per procedere all'individuazione di quegli elementi differenziali che rendono un reato più grave rispetto ad un altro.

Negli anni sessanta del Novecento due sociologi statunitensi, Thorsten Sellin e Marvin Wolfgang, si riproposero di individuare un indice che consentisse di

10. TARDE, *L'archéologie criminelle in Périgord*, in *Etudes pénales et sociales*, Parigi, 1892, 193-248.

11. DELOGU, GIANNINI, *L'indice di criminalità di Sellin e Wolfgang nella teoria generale della misurazione di gravità dei reati*, Milano, 1982.

misurare, non solo quantitativamente ma anche qualitativamente, l'intensità della delinquenza minorile e le sue variazioni nel tempo. La ricerca individuò un indice risultato idoneo ad essere utilizzato per quantificare la gravità di un qualunque gruppo di reati indipendentemente dall'età dei loro autori. I risultati evidenziarono, infatti, come l'età non fosse una variabile rilevante nelle valutazioni del *quantum* di gravità attribuito. Affinché l'indice potesse essere comparato a livello internazionale, venne costruito in base a valutazioni di gravità espresse non in relazione ai fatti illeciti, così come definiti e descritti dalla legge positiva, bensì su descrizioni fondate su elementi di disvalore sociale, ossia sulla lesione o messa in pericolo di beni socialmente rilevanti. Queste "situazioni", che Sellin e Wolfgang denominarono *events*, si riferivano ad ogni fatto storico che rappresentasse, secondo una concezione naturalistica, un accadimento unitario della vita ed implicasse la realizzazione di almeno un tipo di reato¹².

Per quantificare il giudizio qualitativo espresso dagli intervistati sulla minore o maggiore gravità di un *event* rispetto ad un altro, Sellin e Wolfgang adottarono due apposite scale: la *category scale* e la *magnitude scale*. In base alla prima, gli intervistati dovevano associare ad ogni comportamento descritto un numero compreso tra uno ed undici, attribuendo il punteggio minimo ai comportamenti ritenuti di lieve gravità, il valore sei a quelli di media gravità e undici a quelli ritenuti più gravi. Nella *magnitude scale*, invece, venne attribuito il punteggio base di dieci ad un certo comportamento e venne richiesto agli intervistati di giudicare gli altri *events* descritti nel questionario, valutandoli in termini di maggiore o minore gravità in comparazione con quello base.

Alla fine Sellin e Wolfgang scelsero di costruire il loro indice di gravità in base ai risultati ottenuti con la *magnitude scale*, poiché, con essa, gli intervistati avevano potuto assegnare liberamente qualsiasi punteggio nella comparazione degli *events*; fra l'altro risultò un accordo generalizzato sia riguardo alle situazioni considerate più o meno gravi, sia circa il livello di gravità di ciascun atto espresso in termini quantitativi.

I due autori dimostrarono così l'esistenza di un sostanziale consenso, nell'opinione pubblica, circa la gravità dei reati, indipendentemente dalle caratteristiche culturali, sociali e demografiche degli intervistati.

Il sistema seguito da Sellin e Wolfgang è stato oggetto di critiche, in special modo per la scelta del campione dei soggetti intervistati (studenti universitari, magistrati minorili, forze di polizia), considerato poco rappresentativo, quantitativamente e qualitativamente, essendo quasi unicamente proveniente dalla classe dominante. Infatti, come affermano Delogu e Giannini: «se veramente si vuole interrogare la coscienza sociale, intesa come espressione dei valori medi,

12. SELLIN, WOLFGANG, *The measurement of delinquency*, New York, 1964.

la vera risposta può darla solo un campione composto da soggetti che vadano dal conformismo più assoluto alla devianza»¹³.

Ciononostante l'indice di Sellin e Wolfgang ha trovato numerose applicazioni pratiche, dimostrando in tal modo l'utilità di una misurazione in termini qualitativi, e non soltanto quantitativi, della criminalità.

Nel 1982, Tullio Delogu e Maria Cristina Giannini si sono riproposti di convalidare per l'Italia le ipotesi, minimale e massimale, formulate da Sellin e Wolfgang e di ricavare un indice ponderato di gravità dei reati utilizzando, a tal fine, sia la *magnitude scale* sia la *category scale*. Il campione italiano fu ampliato e allargato a nuove categorie, tra cui condannati detenuti, rispetto a quello americano.

Scopo della ricerca era quello di verificare sino a che punto la "saggezza collettiva di una società", nel codificare le pene, si armonizzasse con il giudizio di gravità dei reati emesso dal campione. I risultati ottenuti dalla replica italiana hanno rilevato un sostanziale accordo sull'ordine scalare di gravità dei reati, senza rilevanti differenze tra i gruppi intervistati, soprattutto nell'applicazione della *magnitude scale* che ha fatto registrare minori incongruenze, ed hanno dimostrato la validità di tale metodologia.

Va sottolineato che una ricerca di simili dimensioni e complessità in Italia non è stata più riproposta, mentre sarebbe stato molto interessante sviluppare il tema ulteriormente, soprattutto in riferimento a nuove fattispecie di reato.

Riteniamo di poter concludere ricordando quanto scritto dal Delogu nella "Prefazione" a *Teorie in Criminologia* di Stephen Schafer, dalla quale si comprende a fondo come la sua visione sul rapporto tra diritto penale e criminologia si basasse sul concetto di complementarietà. Egli, infatti, riprendendo quanto sostenuto nel libro dallo Schafer¹⁴, conferma la sua posizione sul problema, che collima con il tecnicismo giuridico tracciato dal suo maestro Arturo Rocco: «le due scienze hanno i loro contenuti, i loro scopi ed i loro limiti, ma ognuna di esse acquista una sua giusta luce solo ove accetti i riflessi luminosi dell'altra»¹⁵.

13. DELOGU, GIANNINI, *L'indice di criminalità di Sellin e Wolfgang nella teoria generale della misurazione di gravità dei reati*, cit., 158.

14. «I fattori del delitto non possono essere compresi senza un'intima conoscenza del diritto e, analogamente, il diritto penale non può essere completamente compreso senza una conoscenza dell'eziologia del delitto. Senza questa duplice comprensione della responsabilità, il delitto può rimanere sconosciuto». Cfr. SCHAFER, *Teorie in Criminologia*, Roma, 1976, 27-28.

15. DELOGU, *Prefazione*, in SCHAFER, *Teorie in Criminologia*, cit., 15.

Gemma Marotta

Il contributo di Filippo Grispigni alla criminologia

Sono diverse le ragioni che hanno suggerito una riflessione sull'opera di Filippo Grispigni (1884-1955) e sull'opportunità di dare il giusto risalto alle sue analisi nella storia della criminologia. Infatti, a sessant'anni dalla sua scomparsa, ci si è resi conto del fatto che, nonostante la numerosità dei suoi autorevoli interventi a sostegno della Scuola Positiva, prima, e della Criminologia come disciplina complessa di ausilio al diritto penale e alla politica criminale, poi, raramente viene menzionato nei testi criminologici.

La stessa biografia dimostra come il Grispigni, già da studente di Giurisprudenza nell'Università di Roma, iniziasse a prendere parte al dibattito tra i penalisti della Scuola Classica, capeggiati da Francesco Carrara, ed i teorici positivisti, fino a collaborare metodicamente con la rivista *La Scuola Positiva*, fondata da Enrico Ferri, di cui fu allievo.

Dopo la laurea, inoltre, frequentò i seminari di criminalistica di Franz von Liszt a Berlino, subendone certamente il fascino. Ricordiamo che il von Liszt (1851-1919), penalista e fondatore della scuola sociologica del diritto penale (*Jungedeutsche kriminal Schule*), partendo dal presupposto che il reato, come ogni altro fenomeno naturale e sociale, va considerato su base deterministica, vale a dire unitariamente nei suoi fattori individuali e sociali, fece proprio il motto «*Nicht die Tat, sondern der Täter ist zu bestrafen*» (Non si punisce il fatto, ma l'autore). Tale impostazione risenti dell'atmosfera creata all'epoca dalla nascita e sviluppo delle indagini psicologiche non solo sul piano filosofico, ma con il metodo scientifico, che tendevano a dimostrare la diversità esistente tra gli esseri umani nella psiche in generale e nella volontà in particolare, nonché a dimostrare che tale diversità era dovuta alle molteplici influenze ereditarie ed ambientali, oltre che alle differenti strutture somatiche. Ne deriva che il diritto penale è diritto di difesa dei beni della vita e la pena ha finalità di prevenzione generale (intimidazione) e speciale (emenda), ma anche di mettere il criminale in condizione di non nuocere. In linea con le suddette considerazioni il von Liszt fu tra i primi a proporre l'applicazione di sanzioni e misure di sicurezza¹.

Durante il lungo soggiorno tedesco il Grispigni svolse una complessa ricerca critica sulla necessità di cogliere una concordanza tra i nuovi orientamenti posi-

1. VON LISZT, *Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge*, Berlin, 1905.

tivisti e la dommatica giuridica, continuando a collaborare alla rivista *La Scuola Positiva*. Uno dei temi maggiormente dibattuti tra gli studiosi delle due scuole, di cui si occupò a più riprese, fu quello del delitto del non imputabile nel concorso di persone nel reato². Fermo restando che l'azione del non imputabile costituisce delitto, «non essendo un'apparenza ingannevole di un'azione», seppure egli non sia punibile, e perciò sono punibili i concorrenti, nondimeno il Grispigni sostenne che «l'azione del pazzo» è «innegabilmente un'azione differente da quella dell'uomo normale, ed essendo anche il pazzo un uomo differente dal normale, pure la forma della repressione avrebbe dovuto essere differente». In altre parole lo studioso affermò il principio tutto positivista³ della necessaria valutazione della «differenza di fatto tra l'azione del pazzo e quella dell'uomo normale» ai fini dell'applicazione di una diversa repressione criminale.

Per inciso va detto che il nostro Autore aveva tratto ispirazione dallo studio svolto sugli avamprogetti di diritto criminale di Svizzera, Germania e Austria⁴, in cui dimostrava come la colpa o imputabilità morale del delinquente cessava di essere condizione per la punibilità del reo e diventava, in sostanza, solo un criterio di classificazione dei provvedimenti più adatti per lui. Infatti, secondo tali progetti, se l'autore materiale del fatto risultava non imputabile secondo i criteri del libero arbitrio o della volontarietà o dell'intelligenza, si doveva avere come conseguenza giuridica la determinazione di una sanzione penale diversa da quella comminata nei casi ordinari⁵.

Sempre nel 1911 il Grispigni pubblicò un altro articolo sui provvedimenti nei confronti dei penalmente irresponsabili⁶, questa volta nella *Rivista di Diritto e Procedura penale*, diretta da Eugenio Florian e Adolfo Zerboglio e nata con l'in-

2. GRISPIGNI, *Il delitto del non imputabile nel concorso di più persone nello stesso reato: appunti di critica giuridica*, in *La Scuola Positiva*, 1911, XXI, 1-17 e 97-117.

3. Lo stesso Lombroso avviò una campagna per l'istituzione del manicomio criminale proprio sulla considerazione che «un uomo costruito diversamente dagli altri nell'organo del pensiero, doveva diversamente dagli altri essere responsabile delle sue azioni» ed aggiungeva, rispondendo agli oppositori «si può discutere a lungo da un lato e dall'altro sulla teoria della pena, ma in un punto oramai tutti convergono, che fra i delinquenti e quelli creduti tali se ne ha molti che o sono o furono sempre alienati, per cui la prigione è un'ingiustizia, la libertà un pericolo, e a cui mal si provvede da noi con mezze misure che violano ad un tempo la morale e la giustizia». Cfr. C. LOMBROSO, *Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*, 1872, 150-158.

4. GRISPIGNI, *Il nuovo diritto criminale negli avamprogetti della Svizzera, Germania e Austria: tentativo di una interpretazione sistematica del diritto in formazione*, Milano, 1911.

5. La monografia del Grispigni fu elogiata dal Ferri che, come affermò nella prolusione al corso di diritto penale del 23 novembre 1911, in cui annunciava la nascita della Scuola d'Applicazione giuridico criminale, la utilizzò abbondantemente per la sua relazione al VII Congresso Internazionale di Antropologia criminale, tenutosi a Colonia nell'ottobre precedente. Cfr. FERRI, *Il congresso internazionale di antropologia criminale a Colonia*, in *La Scuola Positiva*, 1912, I, 1-20.

6. GRISPIGNI, *La natura giuridica dei provvedimenti relativi alle persone penalmente irresponsabili*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1911, II, 449-469 e 513-534.

tento di dare una più rigorosa sistemazione giuridica alle nuove teorie. Infatti, le nuove scienze (antropologia e sociologia criminali) avevano destato non poche preoccupazioni soprattutto nei giuristi che avevano aderito al pensiero del Ferri, come appunto Florian e Grispigni, i quali temevano una riduzione del diritto penale a «capitolo della sociologia criminale». Tanto che, sottolineando dissentendo il Groppali, Grispigni propose di denominare indirizzo tecnico-scientifico del diritto penale quella dottrina sempre contraddistinta col nome di “scuola positiva”. Con il termine “scientifico” si voleva significare che la antroposociologia non riposa su presupposti filosofici ma soltanto sui risultati della scienza elaborati con il metodo positivo, mentre con il termine “tecnico” si precisava che la pena è strumento forgiato nel miglior modo possibile per svolgere la funzione di difesa sociale⁷. Addirittura si paventava, come scrive l’Altavilla, che «in un bagno di naturalismo dovesse annegare la autonomia del diritto penale, tanto che qualcuno arrivò a proporre di sostituire alla sentenza del giudice la *diagnosi* del biologo»⁸. Vale la pena sottolineare che negli ultimi anni si è avviata una discussione simile sul piano etico nella letteratura giuridico-penalistica e criminologica riguardo all’introduzione delle indagini genetiche e delle neuroscienze nelle aule dei tribunali. Se, infatti, il comportamento criminale non fosse conseguenza di una libera scelta del soggetto, verrebbe meno il giudizio di rimproverabilità del fatto e andrebbe rielaborata la nozione di responsabilità penale⁹.

Tornando al nostro discorso, al movimento dei giuristi positivisti, in difesa dell’autonomia del diritto penale, ma che tendeva anche a rendere operative le nuove scienze in campo legislativo, fece eco il fondatore della Scuola tecnico-giuridica Arturo Rocco nella famosa prelezione al corso di diritto e procedura penale, tenuta all’Università di Sassari nel gennaio 1910, dal titolo “Il problema ed il metodo della scienza del diritto penale”, in cui, oltre a riconoscere che il diritto positivo doveva prescindere da qualsivoglia premessa filosofica, affermava la necessità di utilizzare i risultati delle scienze sussidiarie (antropologia, sociologia criminale, medicina legale). In pratica si arrivò ad una convergenza, seppure polemica, delle due correnti di pensiero, tanto che il Rocco pubblicò la suddetta lezione nella rivista del Florian¹⁰.

Anche il Ferri si rese conto dell’improponibilità del diritto penale quale capitolo della sociologia criminale e dell’importanza di quest’ultima, insieme all’an-

7. GROPPALI, *Sull’indirizzo tecnico-scientifico nel diritto penale*, in Id., *Studi giuridici e sociali*, Milano, 1954, 89-96.

8. ALTAVILLA, *La Scuola positiva e Filippo Grispigni*, in *La Scuola positiva*, 1956, LXIII, n.s. X, 1.

9. Vds. ad es. RUBERTO, *Il futuro tra noi. Aspetti etici, giuridici e medico-legali della neuroetica*, a cura di Barbieri, Milano, 2011; MERZAGORA BETSOS, *Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze*, Milano, 2012.

10. Rocco, *Il problema ed il metodo della scienza del diritto penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1910, I, 497 ss. e 561 ss.

tropologia criminale come sussidiaria al diritto. Si giunse così alla fusione delle due riviste in un'unica dal titolo *La Scuola positiva* e sottotitolo "Rivista di diritto e procedura penale", sotto la direzione di Enrico Ferri, Eugenio Florian, Augusto Berenini e Raffaele Garofalo.

Alla morte del Ferri nel 1929 assunse la direzione della rivista il Florian, accentuandone l'impronta giuridica, e nel 1944, alla scomparsa del Florian, subentrò il Grispigni, avviandone un nuovo corso evidente fin dal sottotitolo "Rivista di criminologia e diritto criminale". La sua formazione di giurista puro, studioso della dottrina tedesca e italiana e, allo stesso tempo, della sociologia e bio-antropologia, si sentì già fin dalla composizione della Direzione: i giuristi, discepoli del Ferri, Arturo Santoro e Raoul Frosali; il grande criminologo e statistico Alfredo Niceforo; il criminalista psichiatra Filippo Saporito; il più importante esperto di psicologia giudiziaria Enrico Altavilla; e, *last but not least*, il padre della moderna antropologia criminale italiana Benigno Di Tullio.

Con un simile team di esperti il Grispigni volle affermare la complessità degli studi bio-sociologico-giuridici, complessità peraltro sostenuta nella sua opera criminologica più importante: *Introduzione alla sociologia criminale*¹¹. In questo libro il Maestro, distaccandosi dal pensiero del Ferri e del Garofalo, mette a fuoco l'oggetto, la natura ed i metodi della sociologia criminale, allo scopo di precisare quale sia il concetto sociologico del reato rispetto al concetto giuridico. Per fare tale distinzione il Grispigni parte dalla definizione della sociologia criminale come «la scienza che studia la Società dal punto di vista dei fenomeni criminosi che in essa si verificano»¹², specificando che, essendo una scienza sociale, ha per oggetto non il singolo delitto ma «la totalità dei delitti, in quanto, appunto, tutti insieme e nel loro complesso, sono il prodotto e l'espressione di un determinato aggruppamento umano»¹³. Naturalmente lo studio del proprio oggetto si svolge in modo concreto analizzandone i fattori sia endogeni sia esogeni, tanto biopsichici quanto fisici e sociali, dal momento che i due tipi di cause sono strettamente interconnessi. Di conseguenza, la differenza tra antropopsicologia e sociologia criminale sta nella diversità dell'oggetto di studio: la prima studia il singolo delitto riportandolo al singolo autore, cioè "il fatto individuale"; la seconda studia la criminalità complessiva, cioè "il fatto sociale" che è la criminalità totale di un gruppo umano. Inoltre, scrive Grispigni, «mentre nei confronti del singolo delit-

11. GRISPIGNI, *Introduzione alla sociologia criminale*, Torino, 1928. Il libro doveva costituire un'anticipazione di un'opera più ampia e più completa, un manuale, in buona parte già pronto, ma che il Grispigni non mandò in stampa per insoddisfazione e desiderio di perfezione. Molti lavori, oltre a questo, rimasero inediti, al punto che i critici definirono il maestro «l'uomo delle grandi introduzioni».

12. GRISPIGNI, *Introduzione alla sociologia criminale*, cit., 2.

13. GRISPIGNI, *Introduzione alla sociologia criminale*, cit., 3.

to le cause sociali costituiscono delle cause esogene, invece nei confronti della criminalità complessiva le cause sociali costituiscono delle cause endogene, perché sono interne al raggruppamento umano nel cui seno si verifica la criminalità complessiva»¹⁴. Quindi la sociologia criminale mira alla ricerca delle leggi, vale a dire delle uniformità che emergono dallo studio dei rapporti di coesistenza e di causalità della delinquenza come espressione della vita e prodotto di un dato gruppo sociale.

Senza dilungarci ulteriormente sulla approfondita analisi svolta dallo studio sull'oggetto e sugli scopi non solo della sociologia criminale, ma anche della sociologia generale, per cui il concetto di società è un concetto di relazione, un soggetto non reale ma dialettico e utilizzato come funzione euristica¹⁵, veniamo all'altrettanto precisa definizione che il Grispigni riesce a dare del concetto sociologico in contrapposizione al concetto giuridico del reato, distinzione fondamentale per l'impianto del suo successivo *Diritto penale italiano*.

In generale il concetto giuridico è quello che si desume dalle norme di un determinato ordinamento positivo, cioè è «il modo come un oggetto viene concepito dalle norme giuridiche; e poiché queste sono la *forma* dei fatti e delle relazioni sociali, così il concetto giuridico è concetto meramente formale. Il concetto sociologico invece risulta dalla realtà sociale, come obbiettivamente esiste, la quale pertanto rappresenta la *materia* cui si ispira la *forma* giuridica»¹⁶. Mentre il primo viene determinato dalla dommatica, scienza normativa, tesa a ricostruire il contenuto e l'interpretazione della norma e a stabilire quali conseguenze devono seguire verificandosi un dato fatto, il secondo è determinato dalle singole scienze sociali, scienze causali esplicative che devono anche determinare la genesi causale del fatto e la funzione sociale del medesimo, nonché gli effetti che ne conseguono realmente. Applicando tale distinzione al reato, il Grispigni afferma che, mentre il concetto giuridico risulta da ciò che un dato ordinamento intende e definisce come tale, invece il concetto sociologico è ricavato dall'osservazione dei caratteri che presentano nella realtà sociale quei fatti che dai diversi ordinamenti giuridici sono considerati come reati e perciò costituiscono la materia cui la norma dà la forma giuridica. In definitiva per la dommatica giuridica è reato «ogni fatto al quale l'ordinamento giuridico ricongiunge, come conseguenza giu-

14. GRISPIGNI, *Introduzione alla sociologia criminale*, cit., 14.

15. Da qui l'autore sostiene che Stato e Società esprimono lo stesso oggetto, visto da due punti diversi. Egli scrive: «Mentre pertanto lo Stato da un punto di vista sociologico può definirsi: l'unità del complesso di relazioni intercedenti tra una pluralità di individui la cui attività è regolata dall'ordinamento giuridico; la Società alla sua volta può definirsi come: l'unità del complesso di relazioni intercedenti tra una pluralità di individui insieme conviventi e cooperanti alla soddisfazione dei bisogni comuni». GRISPIGNI, *Introduzione alla sociologia criminale*, cit., 5.

16. GRISPIGNI, *Introduzione alla sociologia criminale*, cit., 122.

ridica, una sanzione criminale»¹⁷, mentre per le scienze sociali, tenuto conto delle diverse legislazioni, «sono reati quelle azioni che rendono impossibile o mettono in grave pericolo la convivenza e la cooperazione degli individui costituenti una società»¹⁸, cioè «quelle azioni che risultano contrarie ai più fondamentali bisogni ed interessi di una determinata società»¹⁹. Queste definizioni verranno riprodotte in forma identica nel *Diritto penale italiano*²⁰.

Per il Grispigni, però, alla fine i due concetti coincidono, anzi quello sociologico dipende direttamente da quello giuridico, in quanto un fatto è criminoso solo se una norma giuridica lo dichiara tale. In tal modo il nostro autore aderisce alla concezione del Carrara²¹ e contesta la definizione di delitto proposta dal Garofalo²². Inoltre, contesta il fatto che la sociologia criminale si debba interessare di ciò che dovrebbe essere, di ciò che ritenga utile o giusto, in quanto, quale dottrina dell'essere e non del dover essere, studia ciò che è o è stato considerato come fatto criminoso. Gli aspetti etici invece riguardano l'etica o la filosofia del diritto o la politica criminale. Va detto che nella letteratura sociocriminologica l'introduzione del concetto di devianza ha permesso di allargare la visuale di ricerca ai comportamenti che possono essere dannosi per la società e non ancora oggetto di previsioni penali oppure, viceversa, sono previsti come reati penalmente sanzionati ma non più pericolosi per la società. Quindi, oltre all'approfondimento delle conoscenze sulla genesi e sullo sviluppo, quantitativo e qualitativo, del fenomeno criminale indagato, i risultati della ricerca criminologica possono offrire utili consigli all'operatore del diritto per modificare le norme di controllo del suddetto fenomeno o per creare ex novo nuove forme di controllo.

Infine, anche riguardo allo studio della pena o della reazione sociale, il Grispigni riteneva che non fosse di competenza della sociologia criminale, ma che come fenomeno sociale rientrasse in quella disciplina che è la sociologia giuridico-penale, «una branca della *Sociologia giuridica*, la quale appunto studia l'ordinamento giuridico nelle sue cause e nella sua funzione sociale»²³. Come sottolinea il Niceforo, in questo il nostro Autore si discosta in particolare dall'opinione del Florian²⁴, il quale sosteneva, al contrario, che «la sociologia criminale studia il

17. GRISPIGNI, *Introduzione alla sociologia criminale*, cit., 125.

18. GRISPIGNI, *Introduzione alla sociologia criminale*, cit., 135.

19. GRISPIGNI, *Introduzione alla sociologia criminale*, cit., 136.

20. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, I, Milano, Giuffrè, 1947.

21. CARRARA, *Programma del Corso di Diritto criminale*, Firenze, 1902, I, 35: «L'idea del delitto non è che un'idea di rapporto: rapporto contraddittorio tra il fatto dell'uomo e la legge».

22. GAROFALO, *Criminologia*, Torino, 1891, 151: «La violazione dei sentimenti altruistici fondamentali della pietà e probità, secondo la misura media in cui si trovano nell'umanità civile, per mezzo di azioni nocive alla collettività».

23. GRISPIGNI, *Introduzione alla sociologia criminale*, cit., 71-72.

24. FLORIAN, *Parte generale del diritto penale*, Milano, 1926.

delitto come fenomeno sociale e la pena come reazione sociale, nelle origini, evoluzione e significazione, e nelle relazioni con gli altri più cospicui fenomeni sociali»²⁵.

In definitiva, si può affermare che merito principale del Grispigni è stato quello di offrire nella sua *Introduzione alla sociologia criminale* una prima sistemazione organica di quella vasta costellazione di discipline che si raggruppano sotto la denominazione di scienze criminali o criminaliste. Infatti, descriveva un sistema di discipline criminalistiche in senso lato «che hanno per oggetto lo studio del reato e dei mezzi di lotta (repressivi e preventivi) contro di questo», all'interno delle quali distingueva quelle rivolte allo studio dei delinquenti e del reato (Antropopsicologia criminale e Sociologia criminale) da quelle rivolte allo studio delle norme giuridiche (Domatica giuridico-criminale, Storia del diritto criminale, Sociologia giuridico-penale, Filosofia del diritto penale, Politica criminale). Ad esse aggiungeva le discipline ausiliarie (Medicina legale, Psichiatria forense, Psicologia giudiziaria, Tecnica dell'istruttoria o Polizia scientifica)²⁶. Classificazione che viene ripresa e aggiornata dal Mantovani quando parla di una «ampia categoria delle scienze criminali, nelle quali confluiscono discipline autonome ma aventi come comune oggetto di interesse il crimine»²⁷, cui appartengono il diritto penale e la criminologia (studio dell'essere umano che entra in conflitto con la società).

Ma l'apporto di Filippo Grispigni agli studi criminologici non si esaurisce qui. Un altro suo lavoro appare fondamentale: ci si riferisce alla sua ultima lezione tenuta al V Corso Internazionale di Criminologia, svoltosi a Roma nel 1955 e pubblicato in un numero monografico de *La Scuola Positiva*²⁸, lezione dal titolo emblematico "La personalità e il valore sintomatico del reato"²⁹. In essa metteva a fuoco definitivamente i due concetti fondamentali della sua teoria biopsicologica. Infatti, riprendendo il concetto ferriano di reato come espressione sintomatica della personalità delinquente, aveva già espresso il suo pensiero al II Congresso Internazionale di Criminologia di Parigi nel 1950, pubblicato solo in francese³⁰. Nel suo intervento il Grispigni affermava: «Io sono alunno, e sono orgoglioso di esserlo, di Cesare Lombroso e di Enrico Ferri e sostengo quindi che la causa diretta ed immediata del delitto è rivelata dalle condizioni psicologiche nelle quali la persona si trova. Le condizioni individuali, le influenze sociali

25. NICEFORO, *Criminologia. Vecchie e nuove dottrine*, Milano, 1949, 87.

26. GRISPIGNI, *Introduzione alla sociologia criminale*, cit., 63-64.

27. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2007, XXIX.

28. *Delitto e personalità*, Corso Internazionale di Criminologia, Roma, 10 gennaio - 3 febbraio 1955, in *La Scuola Positiva*, Milano, 1955.

29. GRISPIGNI, *La personalità e il valore sintomatico del reato*, in *La Scuola Positiva*, cit., 263-278.

30. Congrès International de Criminologie, *Actes du 2° Congrès International de Criminologie*, Paris, 1950.

ecc., sono soltanto delle cause indirette che debbono passare attraverso il filtro della psiche, interiorizzandosi, per diventare cause del delitto... bisogna dimostrare dal punto di vista psicologico in che consiste la colpevolezza e cioè in un iperfunzionamento nella vita psichica per quanto si attiene alla coscienza ed alla affettività... quello che più interessa è lo studio del delitto doloso, in quanto noi riteniamo che esso derivi da una alterazione dell'affettività. È questa la originalità della Scuola italiana: nell'affettività non nella conformazione somatica si riscontrano le cause del delitto».

Al Congresso Europeo di Criminologia, tenutosi a Roma nel gennaio 1952 per celebrare il quarantesimo anniversario della Scuola di Perfezionamento in Diritto penale e dal titolo indicativo "Il problema della vita istintivo-affettiva e della criminogenesi", il Grispigni ribadiva: «La Criminologia [...] deve studiare quei casi in cui non vi sono circostanze tali che fanno venire meno il reato. Infatti, se non ci fosse una qualche imperfezione nella personalità psichica, non vi sarebbe neppure reato. Ecco la necessità d'insistere su questo argomento tanto più che, se non erro, il problema dell'affettività pare proprio il più adatto a dimostrare la esattezza di questo indirizzo della Scuola di Criminologia Italiana, in quanto l'affettività è certamente quell'aspetto della vita psichica più vicino a quello biologico»³¹.

Nella sua relazione, poi, spiegava che nei soli delitti dolosi il comune denominatore era rappresentato da una disfunzione dell'affettività³², ed in particolare dalla disfunzione inibitoria dell'affettività "egoistica", non escludendo comunque che in alcuni casi potesse essere presente anche una ridotta capacità intellettuale. E, a riprova dell'importanza del rapporto tra aspetto organico e psichico, aggiungeva: «Poiché, infatti, la scienza moderna ha dimostrato che esistono delle parti dell'organismo, che più direttamente sono legate alla vita affettiva, è ben naturale che le dette correlazioni organiche siano costituite da imperfezioni - anatomiche o funzionali - proprio in queste parti dell'organismo, che io ho chiamato "il quadrilatero biologico della criminalità", vale a dire: il sistema endocrino, il sistema neuro-vegetativo, il cervello basale ed i lobi prefrontali»³³.

Riconducendo le cause del delitto alla sfera affettivo-emotiva della personalità, il Grispigni si ispira, chiaramente, agli studi psicologico-psichiatrici, all'epoca all'avanguardia, sulle personalità criminali ed in particolari sulla psicopatia, intesa come una grande permanente anormalità del carattere che coinvolge soprat-

31. GRISPIGNI, *Seduta del giorno 11 gennaio*, in *La Scuola positiva*, 1952, 35.

32. «[...] l'imperfezione deve essere sempre di tre ordini, e precisamente: 1) un eccesso di impulsività affettiva; 2) una insufficienza di affettività inibitoria morale, o sociale che dir si voglia; 3) una insufficienza di affettività inibitoria egoistica». Cfr. GRISPIGNI, *L'affettività nella genesi della criminalità*, in *La Scuola positiva*, cit., 125.

33. GRISPIGNI, *L'affettività nella genesi della criminalità*, cit., 134.

tutto l'affettività-emoività, e che comunque non esclude la imputabilità. Si pensi soprattutto alla classificazione di Schneider³⁴, ripresa da Hurwitz³⁵ e da Exner. In particolare quest'ultimo parla di delinquenti di status (*Zustandsverbrecher*), cioè di personalità caratterizzate «da qualità di condizioni che nella loro cooperazione producono una *tendenza alla delinquenza*, una tendenza non sempre nel senso di una disposizione coscientemente antisociale, ma nel senso di una tendenza, di una inclinazione che fa *errare la persona anche sotto condizioni ambientali non specialmente gravi*»³⁶ e inserisce tra i tipi di delinquenza di status soprattutto i due tipi schneideriani dei "mancanti di affetto" e dei "mancanti di volontà".

In definitiva, nella sua ultima lezione il Grispigni, affrontando il tema del rapporto tra personalità e delitto dal punto di vista della politica criminale, asseriva che "non soltanto tra delitto e personalità non esiste antitesi e neppure diversità, bensì anche che delitto e personalità sono la *stessa, identica cosa*" e per dimostrare la fondatezza di tale affermazione proseguiva: «quando si parla di delitto, come del resto quando si parla di ogni e qualsiasi *azione*, si compie un'*astrazione* in quanto cioè *si prescinde* da un tutto unico e inseparabile, e si concentra l'attenzione soltanto su una parte di questo tutto, *come se* (ecco la funzione) il resto di questo tutto non esistesse. Ponendoci invece sul terreno della concretezza, considerando cioè la realtà come essa effettivamente è, devesi riconoscere che il delitto, come ogni azione, non esiste come realtà concreta, in quanto l'unica realtà concreta è la *persona che si muove*, e che nel delitto è la persona che si muove in modo contrario alle norme penali».

Il delitto perciò non solo non è distaccabile dalla persona, ma esso niente altro è che «la persona stessa in movimento, la persona che reagisce in una determinata situazione esterna»³⁷.

Con particolare efficacia, poi, il Grispigni confermava la necessità di fondare ogni attività preventiva, repressiva e rieducativa della giustizia sulla conoscenza della personalità dell'autore di un delitto non solo al momento della commissione del fatto, ma anche nel periodo antecedente al fatto (cioè il modo di essere abituale dell'autore), al momento del processo e al momento dell'esecuzione³⁸.

Possiamo concludere sottolineando come l'illustre giurista, seppure fedele alla dommatica giuridico-penale, abbia voluto dare sempre, nella sua vita accademica e scientifica, un forte impulso alle indagini biologica, psicologica e sociologica sulla personalità criminale, perché riteneva, a ragione, che fossero tali disci-

34. SCHNEIDER, *Die psychopathischen Personalitäten*, Wien, 1940.

35. HURWITZ, *Criminologia*, Firenze, 1954.

36. EXNER, *Criminologia*, Milano, 1953, 193. La prefazione all'edizione italiana è a firma di Filippo Grispigni.

37. GRISPIGNI, *La personalità e il valore sintomatico del reato*, cit., 268.

38. GRISPIGNI, *La personalità e il valore sintomatico del reato*, cit., 270.

pline, sviluppate dalla Scuola positiva, fondamentali per il futuro diritto penale. Tant'è che fino all'ultimo suo intervento ha ritenuto che fosse necessario, per rendere efficace la collaborazione tra diritto penale e criminologia, che «qualche volta taluno si fermi a fare il punto sui risultati della Criminologia, per vedere se e per quanto il diritto penale ne possa trarre giovamento sia nella interpretazione delle norme vigenti sia nella riforma delle medesime»³⁹.

39. GRISPIGNI, *La personalità e il valore sintomatico del reato*, cit., 263.